



COMUNE DI CASINA

IL SINDACO

Stefano Costi

Prot. n.. 3019

Casina, 07/05/2020

ORDINANZA N. 16

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI POSTEGGI DI GENERI ALIMENTARI – APERTURA A FAR TEMPO DAL GIORNO 09/05/2020 E FINO AL 17/05/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. n. 19/2020;
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DPCM 1/04/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/04/2020;

VISTE le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020 e n. 66 del 22/04/2020;

VISTA l'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020, ed in particolare il punto 9 del dispositivo;

VISTI gli articoli 27 e seguenti del D.LGS 114/98 e in particolare l'art. 28;

VISTA al L.R. n. 12/99 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 25/07/1999 e smi;

TENUTO CONTO che nel Comune di Casina si svolge tradizionalmente il mercato settimanale del sabato nel capoluogo;

VISTO il Regolamento comunale del mercato settimanale, approvato con delibera del Consiglio Comunale 89 del 23/12/2000 successivamente modificato con atti C.C. n. 12/2006 e n. 20/2011;

RILEVATO che, in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, il mercato di cui sopra è stato sospeso a far tempo dal giorno 14/03/2020 con Ordinanza Sindacale n. 9 del 11/03/2020 - prot. n. 1991.

RICHIAMATA, come sopra citata, l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna approvata con Decreto n. 74 del 30/04/2020, con particolare riferimento al punto 9 che per quanto occorra si riporta:

9. Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da

assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

VISTO l'art. 50 del D.LGS. 267/200 (Testo Unico Enti Locali);

DATO ATTO che la riapertura del mercato è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali che trattano i generi alimentari e di prima necessità, disposte dalle competenti Autorità;

RITENUTO che sia necessario, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, garantire alla popolazione residente la possibilità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, con minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa;

TENUTO conto che per quanto riguarda la vendita dei soli prodotti alimentari, si individuano per il solo periodo di emergenza epidemiologica, aree provvisorie ritenute idonee per il posizionamento dei banchi alimentari, nel rispetto delle norme impartite per il contenimento della diffusione del Coronavirus, come segue:

MERCATO DEL SABATO:

- Area parcheggio P.E.E.P, per quanto riguarda i n. 5 banchi del settore alimentare del mercato del capoluogo, individuati nel mercato ordinario con i seguenti numeri:
 - Piazza IV Novembre: n. 1 - 7x4 m;
 - Via Roma: n. 10 - 5,5x3 m;
 - Via Roma: n. 14 - 6,5x3,5 m;
 - Piazza XXV Aprile: n. 21 - 10,5x7 m;
 - Via Caduti per la Libertà: n. 32 - 10,6x5,30

CONSIDERATO che le aree individuate sono poste in luoghi centrali del tessuto urbano residenziale del paese, costituendo in tal modo utili e necessari punti e occasioni di riferimento per l'annona alimentare del paese;

RITENUTO che:

- questa collocazione temporanea consenta di assicurare ampi spazi per la clientela, così da evitare assembramenti e da garantire sempre l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro su tutta l'area del mercato;
- le aree individuate siano congrue alla sorveglianza da parte del personale addetto e degli organi di polizia o personale comunale che sarà presente durante lo svolgimento del mercato;
- il Comune provvederà con propri mezzi alla recinzione con transenne delle aree.

RITENUTO dunque di poter dare corso alla riattivazione del suddetto mercato, nell'area temporanea individuata, che consente le condizioni di sicurezza previste dall'emergenza;

ORDINA

Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui sopra, e con le misure e cautele di seguito riportate, che sia riattivato esclusivamente per i concessionari dei posteggi del settore alimentare:

- il mercato settimanale del sabato del capoluogo, ricollocando temporaneamente n. 5 banchi del settore alimentare, nell'area parcheggio P.E.E.P., come da planimetria allegata alla presente ordinanza;

nella giornata e orari stabiliti nel vigente regolamento, a far tempo **dal giorno 09/05/2020 e fino al 17/05/2020**, secondo l'approntamento e la gestione delle necessarie misure per il corretto svolgimento degli stessi.

Le misure e cautele da osservare obbligatoriamente nei mercati di cui sopra, sono pertanto le seguenti:

1. Perimetrazione e recinzione dell'area occupata dal mercato;
2. Sospensione della spunta e dell'assegnazione dei posteggi liberi, al fine non creare assembramenti e di distanziare il più possibile i posteggi assegnati;
3. Posizionamento di segnaletica per il distanziamento dai posteggi, la cui collocazione dovrà essere effettuata a cura dell'esercente a una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area in cui si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno;
4. Obbligo di vendita solo frontale;
5. Contingentamento degli accessi a cura dell'esercente;
6. Distanziamento interpersonale (almeno 1 metro tra le persone)
7. Disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani;
8. Utilizzo di mascherine sia per operatori del mercato che per i clienti;
9. Utilizzo di guanti usa e getta per operatori del mercato e clienti;
10. Regolamentazione degli accessi in funzione degli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale, con eventuale differenziazione di entrata e uscita, nel caso se ne verificasse la necessità;
11. Informazione ai clienti per il distanziamento interpersonale;
12. Personale di controllo/vigilanza accessi ed area mercatale;
13. I posteggi dovranno essere lasciati sgombri di rifiuti e residui delle vendite, le transenne a disposizione rimosse e riposte nell'idoneo spazio.

ORDINA altresì

- la chiusura dell'area Parcheggio P.E.E.P., nella giornata del sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- che il presente provvedimento sia trasmesso agli operatori interessati;

AVVERTE CHE

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981;



IL SINDACO
Stefano Costi

